



Ferrovie dello Stato
 UA 16/6/2010
 FS-DCRUOVA0011\PI\2010\0000
 169

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
 il Direttore

OR.S.A. <u>FERROVIE</u> Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base SEGRETERIA GENERALE
01 GIU. 2011
Prot. N° <u>265</u>

FS S.p.A.
 DCRUO
 Pianificazione e Gestione del Personale

RFI S.p.A.
 Direzione Personale e Organizzazione

TRENITALIA S.p.A.
 Direzione Risorse Umane e Org.ne

FERSERVIZI S.p.A.
 Personale e Organizzazione

ITALFERR S.p.A.
 Risorse Umane

FS SISTEMI URBANI

LORO SEDI

Oggetto: Pasti aziendali connessi a turni.

Com'è noto, l'art. 19, punto 1.1.B) del Contratto Aziendale di Gruppo FS non prevede la fruizione del pasto aziendale qualora la prestazione lavorativa comprende interamente le fasce orarie 12.00-14.00 o 19.00-21.00.

Poiché negli ultimi mesi le aziende stanno proponendo al sindacato accordi per la modifica degli orari di lavoro che consentano di migliorare i livelli di produttività, in alcuni casi già raggiunti, è opportuno riconsiderare la norma sulla fruizione del pasto sopra richiamata.

Pertanto, in attesa di formalizzare con il sindacato la modifica contrattuale, si dispone che, a decorrere dalla data della presente, al personale di cui al punto 1.1.B) dell'art. 19 del Contratto Aziendale di Gruppo FS che svolge prestazioni di lavoro che ricomprendano interamente le fasce orarie 12.00-14.00 e 19.00-21.00 sia riconosciuta la fruizione del pasto aziendale.

Distinti saluti

Domenico Braccialarghe

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Tel. +39 06 44105107 - Fax +39 06 44103412
 www.fs-on-line.it

Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società con socio unico
 Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Capitale Sociale Euro 38.700.435.485,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. e P. Iva 0635950100 - R.E.A. 962805



Roma, 24 maggio

2011

Oggetto: Pasti aziendali.

In relazione a talune richieste pervenute, si pone la necessità di richiamare le norme contrattualmente stabilite in materia di pasti aziendali, raccomandando inoltre a tutte le Strutture di assicurare un'omogenea applicazione delle stesse e conseguentemente una scrupolosa osservanza da parte di tutto il personale.

A tal fine si precisa quanto segue:

- I lavoratori che effettuano l'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato, possono fruire del pasto nelle fasce orarie previste quando l'intervallo di tempo assegnato per la refezione fra il primo e il secondo periodo non sia superiore alle due ore;
- Ai lavoratori addetti ai turni è riconosciuta la fruizione del pasto aziendale sempreché si trovino nell'impossibilità di poter consumare il pasto giornaliero presso la propria abitazione nelle fasce 12.00 - 14.00 o 19.00 - 21.00, in coerenza con quanto previsto nella nota FS-DCRUO/A0011/P/2010/0000169 del 16.06 2010.;
- Nei soli turni avvicendati nelle 24 ore (turni in 3^o) che prevedono lo svolgimento dell'attività nelle prestazioni "mattina e "notte", con intervallo il "pomeriggio", è possibile riconoscere la fruizione di due pasti (pranzo e cena), sempreché i lavoratori si trovino nell'impossibilità di poter consumare i pasti presso la loro abitazione nelle predette fasce;
- La fruizione del pasto aziendale non è in alcun caso prevista durante lo svolgimento del turno stesso di lavoro.

Nel caso venissero riscontrati comportamenti non conformi alla normativa di riferimento saranno intraprese azioni a tutela della Società, ivi compresa l'attivazione di procedimenti disciplinari così come previsto dal vigente CCNL AF.

Cordiali Saluti

Firmato
Gervasio Galiena

ART. 19 - PASTI AZIENDALI

1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale:

1.1 Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00

A) *personale che effettua l'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato:*

- quando l'intervallo di tempo assegnato per la refezione fra il primo e il secondo periodo, ai sensi delle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, non sia superiore alle due ore.

B) *personale addetto ai turni:*

- quando espleta il proprio servizio nel 1° e nel 3° turno ed ha come intervallo il 2° turno. In tal caso può consumare sia il pranzo che la cena qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione (dimora) e consumare i pasti nelle fasce orario 12.00-14.00 e 19.00-21.00 prima di ritornare in servizio.

Si presume che non vi sia possibilità di rientro quando il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla dimora sia superiore a 2 ore oppure quando la distanza per l'andata e il ritorno tra posto di lavoro e dimora sia superiore a 20 km.;

- quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00.

1.2 Nelle fasce orario dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:

A) *personale addetto alla condotta e scorta treni:*

- quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che a cena;
- quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.00-15.00 e 18.00-22.00;
- quando abbia espletato la sua attività fuori della normale residenza di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria abitazione (dimora);
- quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30.